



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

### **Commissione di albo nazionale Tecnici sanitari di radiologia medica**

Prot. n. 384/2021/TSRM

Roma, 30 marzo 2021

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
On. Andrea Orlando

al Ministro della salute  
On. Roberto Speranza

al Ministro dell'università e della ricerca  
On. Maria Cristina Messa

all'ISIN

all'ISS - Istituto superiore di sanità

all'INAIL - Istituto nazionale Assicurazione  
Infortunati sul Lavoro

e, p.c. Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP

ai Presidenti delle Commissioni di albo TSRM

**Oggetto: art. 129 comma 4 e 5 del [Dlgs 31 luglio 2020, n. 101](#).**

Gentili,

la scrivente Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM), costituita ai sensi della [Legge 11 gennaio 2018, n. 3](#) all'interno della Federazione nazionale Ordini dei TSRM e PSTRP, quale ente sussidiario dello Stato, osserva e richiede quanto segue in riferimento all'art. 129 comma 4 del Dlgs 31 luglio 2020, n. 101.

Il Dlgs 101/2020 nel dettare i nuovi principi generali di radioprotezione (giustificazione, ottimizzazione, limitazione delle dosi), attesta nel suo complesso un superamento della previgente disciplina (di cui al Dlgs 187/2000) nel riconoscere in tale ambito **preparazione e competenze paradigmatiche al TSRM** quale professionista dell'area radiologica, in forza del titolo di studio posseduto, sia per quanto riguarda il campo pratico di intervento classico e proprio del profilo (come professionista formato e a ciò abilitato dallo Stato), sia per quel che attiene all'attività d'equipe con gli altri professionisti dell'area radiologica.

Qui si ricorda come tale nuova normativa abbia decretato senz'altro [il superamento del criterio di "delega" interprofessionale emergente dal Dlgs 187/2000](#), **facendo esplicito riconoscimento dell'esercizio professionale delle attività proprie del TSRM** in funzione del livello di formazione acquisita.



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

#### **Commissione di albo nazionale Tecnici sanitari di radiologia medica**

In particolare, in riferimento alla formazione acquisita preme evidenziare che i settori scientifici disciplinari, previsti nella formazione di base e post-base del TSRM, includono da diversi anni i contenuti e le conoscenze attualmente previste dall'allegato XXI del citato decreto relativamente all'esame per l'iscrizione agli elenchi degli esperti di radioprotezione.

Inoltre relativamente all'art.129 comma 4 lett. b), si osserva come negli ultimi anni siano stati attivati dalle Università italiane diversi [Master di I e II livello inerenti il tema della Radioprotezione](#) che prevedono tra i requisiti di accesso il possesso della **Laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (TRMIR) riconoscendo e valorizzando**, al pari degli altri titoli di studio (Laurea in Medicina e Chirurgia, Fisica, Chimica, Ingegneria ecc.), le conoscenze acquisite in tema di radioprotezione dal laureato TRMIR.

Anche l'Istituto superiore di sanità nel [Rapporto ISTISAN 21/1](#), in riferimento al Dlgs 101/2020, **riconosce e valorizza** il ruolo del TSRM relativamente agli aspetti di radioprotezione evidenziandone **compiti e responsabilità**.

Per quanto nello specifico attiene alla materia della radioprotezione alle luce delle considerazioni esposte, in riferimento all'art. 129 comma 5, si ritiene pertanto che non emergano limitazioni all'inclusione della Laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (L/SNT3) quale uno dei titoli di studio da integrare e riconoscere come requisito per l'iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, **apparendo al contrario del tutto irragionevole la pretesa che tali funzioni siano precluse al TSRM.**

In conclusione, riconoscendo e valorizzando le competenze e il ruolo del professionista sanitario TSRM così come condiviso anche a livello europeo tra l'[European Society of Radiology](#) e l'[European Federation of Radiographer Societies](#), si ritiene che lo stesso, per formazione di base e per competenze mobilitate giornalmente nell'ambito del ruolo definito dal profilo professionale, sia in possesso delle capacità tecniche e professionali necessarie allo svolgimento dei compiti inerenti la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

Sulla base delle considerazioni evidenziate, al fine di dar seguito a quanto in oggetto, si chiede la costituzione di un tavolo tecnico che veda coinvolta anche la scrivente quale rappresentante istituzionale della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologica ovvero l'inclusione nell'eventuale tavolo tecnico già costituito sul tema.

Certi di un Vostro cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

**Il Presidente della Cda nazionale TSRM**  
Carmela Galdieri